



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DEL 15.11.2023**

**Corte Sportiva di Appello n. 3**

Seduta del 15.11.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Marco Buzzo, Avv. Paolo Calcagni

- visti i reclami presentati dalla Polisportiva Vico Equense e dalla ASD Athletic System S. Giorgio avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo n. 54, di cui al C.U. n°197 del giorno 8/11/2023, relativo alla gara n°1315 del Campionato Divisione Regionale 2 con i quali veniva irrogata, per entrambe le società la sanzione della perdita della gara per incidenti sul campo di gioco tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa, ai sensi dell'art. 31 r.g.;
- disposta la riunione dei due procedimenti, per motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva
- letti i reclami;
- sentiti i dirigenti della Polisportiva Vico Equense, sigg. Antonietta Di Martino e Andrea Lauro, i quali si riportano al reclamo e ne illustrano le motivazioni poste al suo fondamento. Precisano che all'esterno degli spogliatoi non avvenne alcuna rissa. Il dirigente Di Martino, come riferito anche dagli arbitri, si prodigò al fine di evitare l'ingresso negli spogliatoi da parte di soggetti non iscritti a referto. Escludono che all'esterno degli spogliatoi avvenne contatto tra le tifoserie delle due squadre;
- sentito il tesserato, sig. Ugo Caliendo, il quale riferisce che tra le tifoserie non vi è stato alcun tipo di contatto. Fu solo un tifoso della squadra di casa a scendere dagli spalti e a dare un calcio ad un giocatore della squadra ospite, provocando la sua reazione;
- sentito il primo arbitro, sig. Domenico Limatola, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto. Dichiara di essere certo che gli incidenti accaduti all'esterno dello spogliatoio, dopo la sospensione della partita, e che ne hanno, di fatto, impedito la sua prosecuzione, vedevano coinvolte le tifoserie e i giocatori di entrambe le squadre;
- sentito l'ufficiale di campo, sig.ra Alessandra Cozzolino, la quale pure conferma di aver visto tifosi di entrambe le squadre che litigavano nello spazio antistante gli spogliatoi;
- irreperibile all'utenza telefonica il secondo arbitro;
- inutilizzabili ai fini della decisione le immagini televisive, ai sensi dell'art. 83 r.g.;
- rilevato che le parti forniscono versioni discordanti in merito alla dinamica dell'accaduto nel momento in cui gli arbitri, dopo aver sospeso la gara, erano intenzionati a riprenderla ed erano usciti, a tal fine, dagli spogliatoi;
- rilevato peraltro che il primo arbitro e l'ufficiale di campo hanno concordemente confermato che entrambe le tifoserie erano presenti all'esterno degli spogliatoi, entrando altresì in contatto e che questo è stato il motivo per il quale gli arbitri hanno ritenuto che mancassero le condizioni per riprendere la gara;

**PQM**

Rigetta entrambi i reclami. Conferma i provvedimenti del giudice di primo grado di perdita di gara per incidenti sul campo di gioco tali da impedire il completamento della stessa, ai sensi dell'art. 31 r.g.; dispone incamerarsi le tasse reclamo.

Napoli, 15 novembre 2023

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati